Premessa

La presente relazione riporta le attività concernenti l'attuazione della legge n.10/91 svolte nel corso del 2004.

Anche nel corso del 2004 l'ENEA, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ha contribuito al processo di attuazione della legge n.10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore.

La pianificazione energetica regionale secondo più avanzati criteri interpretativi di uso delle risorse naturali è stata, in molto casi, avviata o ne sono stati definiti i principi ispiratori.

La pianificazione energetica comunale, invece, si sta diffondendo anche nelle città di medie dimensioni, oltre a vedere interessate metropoli quali Roma e Torino e capoluoghi come Firenze, Bologna e Palermo.

La disciplina della gestione degli impianti termici dettata dal decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003, recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 412/93 e n.551/99, è stata adeguata allo sviluppo delle più avanzate tecnologie, definendo procedure più lineari e, quindi certe per i controlli degli impianti stessi.

Per quanto concerne il sostegno finanziario agli interventi previsti agli artt. 11,12 e 14 della legge n.10/91, nonché della legge n.308/82, è da notare che sono rilevanti le revoche di concessioni di contributi, soprattutto a seguito della mancata realizzazione dell'intervento o per l'opzione operata dal richiedente di una diversa forma di sostegno finanziario pubblico

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, superata la fase di stallo legata alla interpretazione della legge n. 266/97, che rendeva disponibili stanziamenti per 1.000 miliardi di lire, sta proseguendo con la definizione dei singoli interventi.

Le incentivazioni

La legge n.10 del 9 gennaio 1991, in attuazione del piano energetico nazionale, ha previsto incentivi finanziari in conto capitale per la realizzazione d'iniziative riguardanti:

a) il risparmio energetico (impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, modifiche di processo dei cicli di produzione industriale) (art. 11)

b) l'attuazione di progetti dimostrativi (art 12)

c) lo sviluppo di fonti rinnovabili (realizzazione di impianti idroelettrici) (art. 14).

Nel periodo 1992 –1993, sulla base dei decreti attuativi del 17/7/91 e del 7/5/92, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha provveduto ad attribuire complessivamente 636 miliardi di lire per la realizzazione di 366 iniziative, per un investimento di circa 2.000 miliardi di lire ed un beneficio atteso in termini di risparmio energetico pari a circa 1,83 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) l'anno.

In maniera più dettagliata le risorse pari a 636 miliardi impegnate in forma poliennale sono state così suddivise:

tipologia	progetti n.	contributo (30%) (miliardi di lire)	risparmio energia (TEP/anno)
Art.11–impianti di potenza>10MW	203	392	1,3
Art.12-impianti dimostrativi e prototipi	53	160	0,4
Art.14-impianti idroelettrici	110	80	0,13
Totale	366	636	1,83

La legge n.10/91 ha previsto, inoltre, agli artt. 8,10 e 13 il trasferimento alle Regioni, con delibera del CIPE, di fondi stanziati annualmente per interventi minori nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. I fondi totali stanziati e trasferiti alle regioni nel periodo 91-99 sono stati 237,5 miliardi di lire.

Per l'anno 2004 non sono state stanziate somme per gli interventi suddetti.

Si ricorda inoltre che la legge finanziaria del 1995 ha previsto, a partire dal 1996, per le sole Regioni a statuto ordinario, la soppressione dei trasferimenti finanziari per gli interventi relativi agli articoli 8,9 e 13.

L'Amministrazione attualmente si occupa della gestione stralcio delle opere incentivate ai sensi delle leggi n.308/82 e n.10/91, in fase di completamento, verificando, anche in collaborazione dell'Ufficio centrale di Bilancio, tutte quelle iniziative non terminate e provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti (restituzione contributi, revoche etc.).

Vengono, inoltre, fornite su richiesta oltre che di Autorità pubbliche e della Magistratura contabile, anche di soggetti privati e società interessate, documenti e

informazioni sugli atti e sulle attività svolte dall'Amministrazione nel settore delle incentivazioni pubbliche nel settore energetico, attuate tramite le due leggi n.308/82 e n.10/91, nel periodo 1984 - 2004.

In particolare:

a) Legge n.10/91 - Piano energetico nazionale

Nel corso del 2004 l'attività svolta dall'Amministrazione è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati negli anni 1992-1993. In particolare sono stati emessi:

- N. 1 decreto di erogazione a saldo di un contributo per un importo di € 726.481,93 disposto a favore dalla ditta ASM Terni S.p.A.,;
- N.1 decreto contestuale di approvazione di variante progettuale e di proroga del termine di ultimazione lavori disposto a favore della ditta A.P.E.C. S.r.l.;
- N.2 decreti di nomina Commissioni per accertamenti tecnico-amministrativi relativi alle iniziative realizzate dalle ditte ASM Terni S.p.A. e A.P.E.C. S.r.l..

b) Legge n.308/82 - Fonti di energia e risparmio energetico

Nel corso del 2004 l'attività svolta è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati fino all'anno 1990. In particolare è stato emesso un decreto di nomina Commissione per accertamento tecnico- amministrativo relativo all'iniziativa realizzata dalla ditta AEM Torino S.p.A..

Attività svolta con le Regioni in applicazione dell'art.12 della legge n.537/93, di trasferimento delle competenze relative all'art.11 della legge n.10/91 e conferimento di funzioni ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112

E' continuata l'attività di supporto alle Regioni per istruttorie relative a progetti relativi all'art.11 della legge n.10/91 già oggetto di valutazione da parte del MICA ai sensi del D.M. del 7 maggio 1992 e trasferiti alle regioni stesse, ai sensi dell'art.12 della legge n. 537/93. La collaborazione, disciplinata dai criteri direttivi emanati dalla conferenza Stato - Regioni in data 1-12-1994, si è articolata in numerosi contatti con le Regioni per chiarimenti in merito alla normativa trasferita, in chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa dagli Uffici ministeriali e nel supporto agli Uffici regionali durante la fase di controllo della documentazione giustificativa degli investimenti presentata dalle società.

E' inoltre da segnalare, per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.

In particolare, il capo V di tale decreto prevede all'articolo 30, comma 2, l'attribuzione alle Regioni anche dei compiti previsti dagli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi.

Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

- articolo 4, comma 1: Criteri generali tecnico costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata;
- articolo 4, comma 2: Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di contributi per le opere pubbliche;
- articolo 4, comma .3: Norme per la costruzione e la ristrutturazione di impianti di interesse agricolo, zootecnico, forestale
- articolo, 30: Certificazione energetica degli edifici

Relativamente ai due primi provvedimenti sono in corso di predisposizione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i relativi decreti. A tal proposito l'ENEA ha condotto una consultazione dei rappresentanti dell'industria delle costruzioni finalizzata alla definizione dei nuovi limiti di isolamento termico previsti nei suddetti decreti. I decreti prevedono tra l'altro, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città, provvedimenti che definiscono un ruolo di controllo da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2003" delega il Governo ad attuare, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sulle prestazioni energetiche degli edifici.

La direttiva ha lo scopo di "promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi".

In particolare richiede la definizione da parte dei Stati Membri di:

a) una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) requisiti minimi obbligatori in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) procedure di ispezione periodica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

In relazione alla rilevanza energetica ed ambientale ed all'impatto sui cittadini e sul sistema produttivo ed economico nazionale, il Ministero delle attività produttive si è fatto parte attiva, per dare attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva europea 2002/92/CE, provvedendo ai necessari adempimenti in collaborazione con i principali soggetti istituzionali e gli organismi tecnici competenti in materia, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro con cui giungere a risultati efficaci in tempi compatibili con i vincoli posti dal nostro Paese e dall'Unione europea.

A tal proposito il Ministero delle attività produttive ha interpellato i Ministeri delle politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e del territorio, la Conferenza Stato Regioni, l'Enea, il CNR e il Comitato termotecnico italiano per arrivare a costituire un Gruppo di Lavoro rappresentativo di tutte le competenze.

Lo schema di decreto, attualmente in fase di elaborazione, è stato predisposto con il contributo di tutti i partecipanti al Gruppo di Lavoro, che ne hanno condiviso l'impostazione e i contenuti.

Nella stesura dello schema di decreto, in considerazione della complessità della materia, che integra i temi dell'efficienza energetica, della diversificazione delle fonti, della flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, dello sviluppo e quantificazione dei servizi energetici, della concorrenza, dell'incolumità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente, e quindi con evidenti caratteristiche di non frazionabilità nella sua trattazione, nonché in relazione dell'estensione del suo campo di applicazione, della molteplicità dei soggetti a cui si rivolge, in termini di utenti finali, pubblica amministrazione, settori produttivi ed operatori del settore, si è posta particolare attenzione a una trattazione complessiva che garantisse l'unicità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto delle autonomie regionali e locali ed individuasse strumenti di raccordo e cooperazione trai diversi livelli dell'Amministrazione dello Stato.

Inoltre nella stesura dello schema del decreto medesimo sono state riportate tutte le disposizioni, già definite nell'ambito del Gruppo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenute nei provvedimenti della legge n.10/91 relativi all'articolo 4, comma 1 ed articolo 4 comma 2 ,di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.

Lo schema di decreto in parola è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica;
c) evitare disarmonie con le discipline vigenti nel settore introducendo modifiche o integrazioni alle discipline stesse al fine di coordinare le medesime garantendo la semplificazione e la coerenza logica, e sistematica e lessicale della normativa;
d) assicurare lo sviluppo produttivo dell'industria nazionale del settore favorendo la competitività dei comparti più avanzati e promuovendo lo sviluppo tecnologico complessivo;
e) contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto;
f) predisporre programmi, regolamenti e strumenti, avvalendosi dei meccanismi di raccordo e cooperazione esistenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, a loro volta finalizzati:
 - all'attuazione omogenea e coordinata della relativa disciplina su tutto il territorio nazionale;
 - al monitoraggio dell'attuazione della normativa attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni e dei dati;
 - a realizzare studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
 - a promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali dell'energia.

Il risparmio energetico negli impianti di riscaldamento

Il processo di trasferimento delle competenze amministrative dallo Stato alle Regioni, avviato con la legge n. 59/97, ha visto la sua concreta attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In base al sopracitato D.Lgs n.112 le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti locali.

In particolare per quanto riguarda gli impianti termici le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione della legge n.10/91, del DPR n.412/93 e del DPR n.551/99, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

Legislazione Regionale in materia di verifica degli impianti termici: ruoli e competenze delle amministrazioni pubbliche

Dall'esame degli atti emanati dalle singole Regioni in materia di verifica degli impianti termici, in attuazione del D.Lgs n.112/98, risulta che il trasferimento delle deleghe agli Enti locali è avvenuto con modalità diverse e che la situazione è molto disomogenea. Questo porterà inevitabilmente a differenziazioni su tutto il territorio nazionale delle relative attività da parte degli Enti locali sia sotto gli aspetti procedurali che sotto gli aspetti sostanziali.

Il quadro delle deleghe conferite agli Enti locali è sinteticamente riportato nella Tavola 3.

Provvedimenti regionali di coordinamento

Prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 112/98, sono state emanate due deliberazioni Regionali: la prima della Regione Lombardia del 7 marzo 1995, n.5/64926 e la seconda della Regione Lazio del 14 marzo 1995, n1517.

Queste due deliberazioni costituiscono i primi atti di indirizzo applicativo delle disposizioni legislative nel settore delle verifiche degli impianti termici. Tali atti non sono stati vincolanti per gli Enti locali ma hanno contribuito a mettere a disposizione degli Enti locali stessi strumenti per rendere omogenei i loro comportamenti verso i cittadini.

La Regione Lombardia con la deliberazione del 21 dicembre 2001 è stata la prima regione in Italia, che, in base alle funzioni di coordinamento ad essa delegate dal sopracitato D.Lgs. n. 112/98, ha emanato un provvedimento con un contenuto concreto per l'attuazione delle verifiche degli impianti termici nella propria regione.

In particolare, analizzando la suddetta deliberazione, si evidenzia che essa si basa su un accordo volontario tra la Regione Lombardia e le associazioni di categoria dei manutentori in base al quale viene stabilito che le modalità e le procedure per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici inferiori a 35 kw devono essere definite come indicato nella" Convenzione tipo", allegata alla delibera stessa, tra le Amministrazioni competenti ai controlli, ai sensi del DPR n.412/1993 e del DPR n. 551/1999, e le associazioni di categoria dei manutentori e/o singoli manutentori.

Inoltre la Regione Lombardia promuoverà, in accordo con le Amministrazioni competenti e le Associazioni di categoria, percorsi di riqualificazione e formativi per gli operatori pubblici e privati.

Per quanto riguarda la campagna informativa la Regione si attiverà:

- per ideare e realizzare un opuscolo guida, al fine di informare i cittadini sugli obblighi derivanti dalla legge per la manutenzione degli impianti termici;
- per attivare un numero telefonico per il lancio della campagna di sensibilizzazione e informazione
- per ideare e realizzare pagine internet dedicate al contenuto dell'Accordo.

Un altro aspetto chiarito dalla delibera della Regione Lombardia è quello relativo ai requisiti degli organismi esterni incaricati delle verifiche da parte degli Enti locali.

Fermi restando i requisiti minimi, di cui al DPR n.412/93 ed al DPR n.551/99, la Regione Lombardia ritiene che i verificatori debbano avere i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della legge n.46/1990 ed in particolare siano persone in possesso della laurea in ingegneria o in chimica industriale o diplomati con un anno di esperienza nel settore termotecnico.

Per quanto riguarda l'incompatibilità del verificatore ad eseguire le verifiche, questa sussiste solo se il verificatore abbia svolto qualsiasi attività (progettazione, installazione, manutenzione, ecc.) sull'impianto oggetto del controllo.

La Regione Emilia Romagna con la deliberazione del 18 marzo 2002, n.3787568, ha emanato le "Prime disposizioni" concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.112 /98.

Tale deliberazione riporta un progetto per l'adeguamento degli impianti termici caratterizzato:

- dalla messa in campo di strumenti di partecipazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali;
- dalla promozione di strumenti di adesione volontaria delle forze economiche e sociali;
- dalla promozione di Agenzie locali per l'energia;
- dalla stipula di intese con le associazioni dei consumatori, con le imprese di distribuzione di energia e con le organizzazioni degli operatori preposti alla gestione, manutenzione e controllo degli impianti per qualificare i servizi resi all'utenza ;
- dalla sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli Enti locali
- dall'erogazione di contributi.

Inoltre il progetto contiene disposizioni specifiche per la realizzazione dei controlli sugli impianti termici.

In particolare, per quanto concerne i requisiti del personale addetto alle verifiche, in attesa della definizione di un sistema di accreditamento regionale, viene specificato che esso deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- attestato rilasciato dall'ENEA ovvero dalla Regione o dagli Enti locali ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla legge n.46/90;
- iscrizione agli appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Inoltre il progetto definisce:

- il ruolo delle imprese di servizi;

- il ruolo degli operatori preposti;
- la programmazione dei controlli;
- gli elementi a integrazione del sistema informativo;
- gli oneri e i contrassegni relativi ai controlli;
- la qualificazione e la razionalizzazione delle strutture operative preposte ai controlli;
- un tavolo di confronto e di coordinamento.

La Regione Piemonte con la deliberazione del 23 maggio 2002, n. 45-6103 ha emanato gli indirizzi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell'A.R.P.A.(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) in modo integrato.

Al fine di agevolare le Amministrazioni Provinciali la deliberazione della Regione Piemonte, a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, riporta uno schema di accordo tipo per la regolamentazione dei rapporti tra le Province e l'A.R.P.A. e uno schema di Regolamento per l'esecuzione dei controlli sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

La Regione Friuli Venezia Giulia con la deliberazione del 28 agosto 2002, n. 2921 ha definito indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge n.10/1991, da parte degli Enti competenti della Regione.

Tale deliberazione è il frutto del lavoro di un tavolo di coordinamento istituito con la legge regionale del 14 febbraio 2002, n. 6, che ha definito un Regolamento tipo che riporta gli indirizzi e gli elementi omogenei per costituire il catasto degli impianti e la relazione biennale e per svolgere le attività dei controlli: o direttamente da parte degli Enti locali o con convenzione con appositi organismi esterni aventi specifiche competenze tecniche.

Inoltre nel Regolamento sono contenute disposizioni particolari per gli impianti non conformi, per gli impianti pericolosi, per gli impianti con carenza della documentazione e per i casi di impedimento a fare eseguire i controlli.

Pertanto solo cinque Regioni hanno emanate le delibere di coordinamento regionale e, come sopraevidenziato, dall'esame delle stesse emerge che alcune disposizioni non sono state dettate in maniera univoca dalle singole Regioni agli enti locali e che questo porterà inevitabilmente a differenziazioni su tutto il territorio nazionale delle relative attività da parte degli Enti locali sia sotto gli aspetti procedurali che sotto gli aspetti sostanziali.

Il quadro delle disposizioni regionali di coordinamento che sono state emanate a partire dall'entrata in vigore del DPR n. 412/93 è sinteticamente riportato nella Tavola 4.

Il Ministero delle Attività Produttive, nell'ambito delle sue specifiche competenze, in considerazione di quanto sopra riportato, e tenendo conto che i problemi che hanno condizionato l'avvio delle verifiche degli impianti termici sono stati principalmente:

- Carenze di personale tecnico nelle pubbliche Amministrazioni coinvolte;
- Interpretazione non univoca delle disposizioni legislative;
- Mancanza di coordinamento regionale;
- Mancata definizione degli oneri a carico degli utenti;
- La qualifica del verificatore.

al fine di individuare, con il supporto dell'ENEA, possibili percorsi operativi, che consentissero di affrontare in modo idoneo tali problematiche, ha nominato un Gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti del Ministero stesso, delle Regioni: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento, con il compito di redigere linee guida contenenti procedure operative per l'uniforme applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in merito al controllo, alla verifica ed alla corretta manutenzione degli impianti termici.

Il Gruppo di Lavoro concordemente ha definito che le linee guida, in parola, esplicitino le seguenti attività:

1) Elaborazione di un documento di sintesi che raccolga in forma organica i risultati ottenuti dalle regioni partecipanti al Gruppo di Lavoro.
2) Elaborazione di un documento che possa essere utilizzato dalle regioni che ancora non avessero provveduto ad emettere proprie linee guida.
3) Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del DPR 412/93, e successive modifiche, nel territorio nazionale.
4) Istituzione della figura del "verificatore unico" (DPR 412/93, L 46/90, Delibera Autorità per l'Energia 40/04 ecc..)

In particolare per le attività di cui al punto 2) è stata concordata l'esplicitazione delle seguenti attività:

a. Soggetti responsabili dell'attuazione : Comuni con più di 40.000 abitanti e Province per la restante parte del territorio o solo Province.
b. Accordi volontari e tavoli di concertazione con i soggetti coinvolti :manutentori, installatori, consumatori, ordini professionali.
c. Modalità di affidamento degli incarichi: Singoli professionisti, Società incaricate con gara pubblica, Aziende ex municipalizzate, Agenzie energetiche provinciali, Altro.
d. Requisiti degli operatori incaricati alle verifiche.
e. Modalità di reperimento, formazione ed accertamento dell'idoneità tecnica degli operatori incaricati alle verifiche.
f. Numerosità e frequenze delle verifiche: Autocertificazioni, standardizzazione dell'allegato H.
g. Definizione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle verifiche: Standardizzazione del Rapporto di Prova
h. Gestione delle non conformità e sanzioni.
i. Costi per gli utenti.
j. Costi per gli Enti Locali.
k. Seminari di informazione - formazione verso i soggetti coinvolti (regioni, Enti Locali, verificatori , manutentori, installatori, amministratori di condominio ecc...)
l. Informazione al pubblico.
m. Procedure di trasmissione della documentazione da parte dei soggetti coinvolti.
n. Costituzione del catasto impianti: accordi e convenzioni con le società distributrici del combustibile, modalità di implementazione ed aggiornamento del catasto.
o. Eventuale istituzione dell' "etichetta di identificazione dell'autocertificazione".

p. Definizione dei contenuti, del format e delle modalità di invio da parte degli Enti Locali della "Relazione biennale sullo stato di avanzamento delle attività" alla Regione di appartenenza.

Il Gruppo di Lavoro prevede di completare i lavori entro la prima metà dell'anno 2005.

La metanizzazione del Mezzogiorno

L'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n 784, ha previsto l'attuazione di un programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. Detto programma fu definito dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988.

A tale fine la legge sopracitata ha autorizzato la concessione di contributi in favore di determinati comuni per la costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano, nonché in favore di operatori privati per la realizzazione di adduttori secondari aventi le caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Le agevolazioni finanziarie sono concesse, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal CIPE, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa istruttoria tecnica del Ministero delle Attività Produttive. I contributi sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti a stati di avanzamento e finale dei lavori.

Il programma ha goduto, sin dal suo avvio, del cofinanziamento comunitario attraverso il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 1989-93 e 1994-99.

I fondi stanziati fino al 1996 hanno consentito la metanizzazione di diversi comuni del Mezzogiorno (oltre 800) e la realizzazione di n. 116 adduttori e collegamenti di bacino per il trasporto del gas.

Per il completamento del programma, l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha autorizzato la spesa di 516,5 milioni di euro (1.000 miliardi di lire). Le leggi finanziarie per gli anni 2001/2004 hanno destinato al programma altri 284 milioni di euro (150 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e 100 miliardi di lire per l'anno 2004).

In attuazione delle leggi sopracitate, su proposta del Ministero delle Attività Produttive il CIPE, con delibere del 30 giugno 1999, 8 marzo 2001 e 9 maggio 2003, ha stabilito nuove procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti da precedenti deliberazione del CIPE, la domanda di contributo;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988, anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati;
c) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna.

Le somme sopra indicate sono state così ripartite:

a) 15,5 milioni di euro (30 miliardi di lire) ad integrazione degli interventi già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989 –1993, ma non completati entro la scadenza fissata al 31 dicembre 1996 dal predetto Q.C.S. per la fruizione dei contributi comunitari. Detta somma è stata impegnata per far fronte alle spese previste dall'art. 2 della legge n.73/98, recante norme accelerative di tali specifici interventi;
b) 12,9 milioni di euro (25 miliardi di lire) alla regione Sicilia per gli interventi di metanizzazione ricadenti nel suo territorio, che risultano inseriti nel P.O.P. Sicilia 1994 – 1999;
c) 690,9 milioni di euro (1.337,9 miliardi di lire) al finanziamento di nuove reti urbane di distribuzione del gas metano, con priorità per i comuni appartenenti al cosiddetto triennio operativo, a bacini di utenza già parzialmente finanziati e, da

ultimo, per i comuni che abbiano realizzato l'impianto ovvero che abbiano dato inizio ai lavori;

d) 77,5 milioni di euro (150 miliardi di lire) all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, di cui all'Intesa Istituzionale di Programma, stipulata tra il Governo e la Regione Sardegna, ed allo specifico Accordo di programma quadro del 21 aprile 1999;
e) 3,7 milioni di euro per eventuali esigenze della Cassa Depositi e Prestiti relative alla copertura dei contributi già erogati ma non riconosciuti a carico del FESR.

I nuovi interventi di metanizzazione, di cui al precedente punto c), non godono del cofinanziamento comunitario in quanto la U.E. non ha accolto la richiesta dello Stato Italiano di inserire il programma nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

Per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano (per le quali è previsto un contributo complessivo di circa il 52,4% per cento della spesa ammessa), i comuni che hanno presentato domanda di finanziamento entro il termine di scadenza fissato al 30 giugno 2001 dall'art. 145, comma 23 della legge n.388/2000, sono 751. Dalla data di pubblicazione della delibera del CIPE 30 giugno 1999 (recante nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno) il Ministero delle Attività produttive ha finanziato n.648 comuni, per un investimento complessivo di circa 1.318 milioni di euro, di cui circa 690,9 milioni di euro a carico dello Stato, impegnando così tutti i fondi che il CIPE ha destinato alle reti, a valere sulla legge n. 266 del 1997, art.9, e successive leggi finanziarie. In particolare, nell'anno 2004 sono stati ammessi alle agevolazioni finanziarie previste dalla suddetta delibera n. 48 comuni, per un investimento di circa 129 milioni di euro, di cui circa 68 milioni a carico dello Stato.

L'articolo 11 della legge n.784/80 e successive modifiche e integrazioni, varie delibere CIPE di attuazione, la partecipazione finanziaria delle regioni Abruzzo, Molise e Sicilia e di operatori privati del settore del gas, hanno reso possibile la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'avvio del servizio di distribuzione del metano nelle Regioni del Mezzogiorno.

Fanno parte di queste Regioni complessivamente 2.360 comuni, con una popolazione di circa 20,7 milioni di abitanti.

Il programma di metanizzazione previsto dall'articolo 11 della legge n.784 citata comprende 2.100 comuni, con una popolazione residente di 20,1 milioni di abitanti.

I vari interventi finanziari nazionali e regionali, che si sono susseguiti nel tempo, hanno interessato complessivamente 2070 comuni, con una popolazione residente di 19,7 milioni di abitanti.

Alla fine del 2004 i Comuni allacciati direttamente alla rete nazionale dei metanodotti, compresi quelli serviti per estensione dagli stessi, erano complessivamente 1.780, con una popolazione di 18,7 milioni di abitanti. Per altri 290 Comuni, con una popolazione di circa 1 milioni di abitanti, sono in corso i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del gas o sono prossimi all'avvio i lavori in quanto già finanziati.

Per la completa metanizzazione del Mezzogiorno (Sardegna esclusa) restano da finanziare: